

PREGI E LIMITI TEORICI DI UNA PROSPETTIVA CHE CONSIDERA LE NORME COME IL CENTRO DEI CON- FLITTI PRATICI

EUGENIO LECALDANO

Università di Roma “La Sapienza”

Dipartimento di Filosofia

eugenio.lecaldano@uniroma1.it

ABSTRACT

The text offers an exposition and positive evaluation of the central developments in Canale's book. In particular, in the first part a reconstruction is proposed, describing different articulations of a normative meta-ethics. In the second part a fruitful utilization of this meta-ethics is deployed so to give a critical reading of the arguments of the judges for the solution of some important contemporary practical conflicts. In the last part, the paper offers some questions on the implications of a normative meta-ethics from the point of view of a naturalistic sentimentalism.

KEYWORDS

Meta-ethics, genealogy, motivation, normativity, morality, euthanasia

1. DARE UN ORDINE ALLE META-ETICHE CHE PONGONO AL CENTRO LE NORME

Il libro di Canale è sicuramente un utile strumento didattico nell'area delle discipline che si occupano da vari punti di vista della filosofia pratica. Vi si presenta in modo chiaro e aggiornato un'esposizione sistematica di tutte le concezioni che hanno considerato la condotta degli esseri umani come caratterizzata dall'aver a che fare con norme. Specificamente poi nella prima parte del libro viene affrontato il lavoro che potremmo caratterizzare come meta-etico, con il quale Canale distingue le principali concezioni normative in modo illuminante, completo e aggiornato. Segue la seconda parte in cui ci si occupa di alcuni importanti conflitti pratici, e anche in

queste pagine il libro mi sembra riuscito non solo per la chiarezza, ma anche per il coraggio teorico mostrato nell'agenda di questioni effettivamente radicali affrontate: quelle della "Eutanasia", del "Matrimonio omosessuale" e della "Pena di morte". In questa mia discussione cercherò di fare una sintesi delle impostazioni fatte valere a livello meta-etico e di mostrare come esse vengono utilizzate per affrontare i diversi problemi. Sono d'accordo con Canale che il ruolo principale della ricerca teorica non sia quello di fornire soluzioni esplicite alle varie questioni privilegiate, ma piuttosto presentare concezioni generali sulla natura dell'etica e mostrare la loro fertilità nel fare emergere ciò che conta quando abbiamo a che fare con conflitti pratici. Muovendo da questa prospettiva condivisa alla fine del mio intervento avanderò qualche congettura su dimensioni significative della esperienza morale che mi sembra risultano escluse riducendo l'etica a una questione di norme. Non solo così facendo si procede dando una centralità eccessiva alle problematiche del diritto per avere che fare con i conflitti pratici, ma forse non si riesce proprio a catturare la specificità dei conflitti che coinvolgono la dimensione della morale.

L'approccio teorico di Canale è in primo luogo impegnato a fare ordine tra le varie concezioni meta-etiche che individuano nelle norme il centro della guida pratica sulla condotta umana. Già lo sviluppo di questo lavoro rende il libro di Canale indispensabile non solo sul piano didattico ma anche per coloro che sono impegnati nella ricerca teorica in etica. L'esposizione è utile perché non procede solo su di un piano tassonomico, ma coinvolge anche un'ottica critica valutando le varie impostazioni alla luce di una concezione che vede le norme in termini per così dire "minimalistici" quali ragioni per l'azione. Quale parte integrante di questa meta-etica si presenta così un modello di "ragionamento pratico" capace di formalizzare i diversi ruoli che le norme possono avere nelle argomentazioni che chiamano in causa le ragioni per agire. Canale presenta anche una posizione a proposito del cosiddetto statuto ontologico delle norme che attenua fortemente l'alternativa tra realismo e antirealismo privilegiando (come si spiega alle pp. 106-122) piuttosto il piano più propriamente interpretativo o ermeneutico. Proprio muovendo da questa griglia interpretativa viene impostata la disamina critica di quelle che vengono identificate come le tre principali teorie meta-etiche delle norme, ovvero il giusnaturalismo, il giuspositivismo e il neo-costituzionalismo. Si suggerisce poi che tutte queste meta-etiche in fondo assumono una qualche forma di realismo morale, ma alla luce della derubricazione della questione ontologica si mostra anche un progressivo indebolimento di questa assunzione realistica ricondotta ad una valenza ermeneutica: processo che sembra avere raggiunto per ora un esito particolare nella elaborazione di Ronald Dworkin rivolta a mostrare a base del suo specifico neo-costituzionalismo un modo debole di concettualizzare l'oggettività e la realtà dei valori (al quale mi sembra che Canale guardi con attenzione: cfr. pp. 122-125). La rivisitazione che con il suo libro Canale realizza della meta-etica delle norme la libera di quegli orpelli assolutistici e assunzioni retoriche che solitamente vi si accompagnano, mettendo a punto una let-

tura minimalista che permette di fare i conti con essa seriamente e approfondire il confronto, anche con chi – come chi scrive – assume in generale una prospettiva filosofica naturalistica e nello specifico una qualche forma di meta-etica espressivista.

Al centro della sua analisi Canale pone quella particolare situazione umana in cui sorge un conflitto pratico nella condotta quando entrano in contrasto norme. Ancora più specificamente in questo libro si procede tematizzando come conflitto più significativo (o più dirompente?) quello che sorge quando vi è un contrasto tra norme giuridiche e morali, che si può spingere addirittura fino alla presa d'atto che le norme giuridiche sono immorali. Proprio i diversi modi in cui si pone la questione dell'immoralità delle norme giuridiche emergono nei tre illuminanti capitoli dedicati alla eutanasia, il matrimonio omosessuale e la pena di morte. Così Canale precisa in generale la nozione di conflitto pratico: "Accade tuttavia che due norme disciplinino la stessa condotta in modo incompatibile, individuino obbiettivi tra loro alternativi, affermino principi che giungono a collidere. Siamo di fronte, in questi casi, a un *conflitto pratico*. Useremo l'espressione 'conflitto pratico' per riferirci alla situazione nella quale due o più norme, incompatibili tra loro, esprimono la pretesa di guidare il comportamento del medesimo destinatario. Due norme sono incompatibili in particolare quando l'adempimento dell'una impedisce l'adempimento dell'altra" (p. 37). Ma poi come si è detto Canale è interessato ad una forma determinata di questo conflitto quello tra norme morali e norme giuridiche muovendosi in questo orizzonte Canale spiega: "Abbiamo osservato che giusnaturalismo, giuspositivismo e neo-costituzionalismo ricostruiscono in modo diverso il rapporto fra diritto e morale; ciò si spiega non solo perché queste concezioni tratteggiano la natura del diritto in modo diverso ma anche perché in molti casi sottendono una concezione diversa della morale" (p. 122). Procedendo nella sua analisi però Canale sembra suggerire un modo comune a tutte le meta-etiche normative di caratterizzare la decisiva e categorica diversità tra norme morali e giuridiche: "Le norme morali (sono) norme sociali incondizionate: esse avanzano la pretesa di guidare l'agire dei loro destinatari a prescindere dalle aspettative degli altri membri di un gruppo sociale, e di operare nel ragionamento pratico al modo di ragioni concludenti" (p. 44). Ci sembra però che sia poi proprio questa caratterizzazione delle norme morali a derubricare i conflitti morali in quanto intrattabili e non riconducibili a quella caratterizzazione generale di conflitti pratici cui guarda Canale. I conflitti pratici di cui si occupa il libro sono dei veri e propri disaccordi pubblici che possono essere trattati ricorrendo a qualche forma di ragionamento pratico nel quale si confrontano effettivamente ragioni di volta in volta presentate per giustificare la condotta che si privilegia sul piano normativo. Una impostazione che ricorda per qualche verso il contrattualismo di John Rawls e la tendenza a lasciare fuori dall'universo del disaccordo politico democratico le moralità caratterizzate come concezioni assolutistiche che non si sono civilizzate sottoponendosi al filtro dell'equilibrio riflessivo.

In realtà poi il modello di ragionamento pratico che Canale considera centrale per avere a che fare con il conflitto pratico in termini di norme non è il richiamarsi a qualche forma di equilibrio riflessivo. Ecco come egli stesso lo sintetizza brevemente: “Per ragionamento pratico intenderemo quindi non un processo mentale né la sua spiegazione in termini causali quanto piuttosto un discorso formulato per fare accettare agli altri una certa scelta d’azione, trasferendo su di essa, per mezzo di una serie di passaggi argomentativi il valore di premesse che riteniamo accettate dai nostri interlocutori” (p. 25). Una significativa caratterizzazione del tipo di razionalità coinvolta in questo modello di ragionamento pratico è quella di essere “incompleto”: “È questa la concezione minimalista della razionalità strumentale che adotteremo in questo libro. In base a questa concezione il principio di razionalità strumentale non avanza la pretesa di spiegare esaustivamente i comportamenti umani né di giustificarli in modo conclusivo; nondimeno, esso costituisce uno strumento assai utile per indagare la validità e la cogenza dei ragionamenti che utilizziamo per giustificare le nostre azioni consentendoci di vagliare criticamente i loro presupposti” (pp. 28-29). Anche la sottoscrizione di questo modello strumentale di razionalità fa sì che la meta-etica normativa di Canale possa essere presa seriamente anche da chi come chi scrive condivide il motto di David Hume che “la ragione è e deve essere schiava delle passioni”. La divergenza avrà piuttosto a che fare con il modo di qualificare le esperienze morali individuali e personali e di connetterle con gli strumenti per una regolamentazione sociale delle condotte. Nel quadro meta-etico del sentimentalismo naturalistico, che brevemente chiameremo in causa alla fine di questo scritto, le istanze morali non vengono certo qualificate come assolutistiche. Inoltre, per quanto riguarda i processi di raccordo tra esse e le varie dimensioni di regole sociali si chiama in causa una forma di convenzione che emerge contingentemente non già dai ragionamenti ma dagli adattamenti e bilanciamenti affettivi realizzati dalle persone coinvolte.

2. LA META-ETICA DELLE NORME COME STRUMENTO PER RENDERE CONTO DEI CONFLITTI PRATICI

A conclusione della prima parte del suo libro Canale scrive: “Ciò detto, abbiamo tutti gli elementi necessari per accostarci allo studio di alcuni conflitti normativi che stanno oggi al centro del dibattito pubblico, studio a cui è dedicata la seconda parte di questo libro. Il nostro intento, come già anticipato in sede introduttiva, sarà quello di indagare perché questi conflitti sono sorti, le ragioni per agire che entrano in gioco nel dibattito intorno ad essi, oltre le concezioni del diritto e della morale che hanno condizionato le scelte adottate dagli operatori giuridici per tentare di risolverli. L’analisi di questi casi ci consentirà di ‘mettere alla prova’ gli strumenti teorici sviluppati nella prima parte del libro, verificando se essi siano utili per assumere un

atteggiamento critico oltre che filosoficamente consapevole, nei riguardi di alcune situazioni emblematiche nelle quali il diritto diventa immorale” (p. 125). Nella seconda parte Canale sviluppa sapientemente in tre utilissimi capitoli del suo libro una rilettura rigorosa del modo in cui il conflitto tra norme si è andato sviluppando effettivamente nella pratica giuridica italiana per quello che riguarda le questioni dell'eutanasia e del matrimonio omosessuale, e statunitense nel caso della questione della pena di morte. Sono ovviamente le argomentazioni dei giudici ad essere al centro dell'attenzione e Canale ha il merito di presentarcele in un modo vivace e appassionante. In questa trattazione effettivamente sono di grande aiuto gli strumenti ermeneutici che abbiamo imparato a padroneggiare nella prima parte del libro. Così ad esempio il riferimento paradigmatico ai diversi modelli giusnaturalistico, giuspositivistico e neo-costituzionalistico delle norme permette di comprendere e differenziare al meglio le discussioni che si sono realizzate tra giudici e persone e centri di azione più o meno sociali portatori di istanze normative. Come rivendica Canale: “questo libro non si propone di individuare quale sia la soluzione corretta o giusta di un conflitto pratico: il nostro proposito è piuttosto quello di svelare i presupposti impliciti delle posizioni contrastanti, mostrando in che modo le concezioni del diritto e della morale condizionino le soluzioni dei problemi in gioco” (p. 158). Canale mostra come nei tre diversi problemi i giudici posti di fronte ad una rivendicazione che denunciava l'immoralità delle leggi hanno privilegiato –il più delle volte in modo implicito e surrettizio – nelle loro sentenze argomentazioni che incorporavano le loro proprie concezioni morali. Nei tre casi non è rintracciabile un bilanciamento normativo frutto dell'uso di un ragionamento pratico coerente, ma piuttosto è individuabile l'introdursi delle concezioni morali dei giudici che hanno fatto pendere la soluzione verso un lato. Di certo un esito ermeneuticamente del tutto soddisfacente, ma forse un segnale non secondario della incompletezza di una meta-etica delle norme.

Ripercorriamo brevemente gli esiti che Canale raggiunge sui tre casi. Così per quanto riguarda la discussione giuridica coinvolta dalla vicenda Welby, Canale finisce con il fare emergere le diversità delle concezioni della morale e del diritto a cui si sono rifatti i diversi giudici che si sono pronunciati sul caso. In primo luogo, dunque: “Il ragionamento del giudice civile che ritenne inammissibile la richiesta di Welby è coerente con una concezione giuspositivista del diritto. Secondo questo giudice, infatti, i principi costituzionali non sono immediatamente efficaci” (p. 157). Così procedendo il giudice giuspositivista finisce con il ratificare la concezione morale sottesa alle scelte del legislatore. Mentre poi “il giudice per l'udienza preliminare giustificò la decisione del caso ricorrendo a un ragionamento di stampo neocostituzionalista” (p. 159). Il che portò il giudice a fare propria una concezione ben determinata della morale secondo la quale i principi costituzionali trovano la loro base in fatti morali accettati dalla comunità politica. Ma Canale giustamente problematizza il processo di applicazione al caso concreto di questo metodo di giustificazione riconoscendo che esso comporta comunque uno spazio di discrezionalità per il giudice

nell'accertamento dei fatti morali rilevanti. Ed anzi nello specifico conclude che "sorprende che il giudice penale non abbia preso in considerazione l'ipotesi di un conflitto tra il principio del rifiuto delle cure e il principio di sacralità della vita, che pure gode di protezione costituzionale all'interno dell'ordinamento italiano" (p. 161). Dunque, il GUP che archiviò la procedura verso Riccio avrebbe dovuto in fondo porre alla Corte Costituzionale la questione del bilanciamento tra queste due norme fondamentali. Un approccio in termini di norme sembra così fare emergere l'indecidibilità dei conflitti in assenza di un intervento legislativo.

Una analoga lacuna sembra emergere anche dall'esame – comunque illuminante – che Canale fa degli altri due casi. Per quanto riguarda le varie pronunce delle corti italiane sulle unioni omosessuali Canale ci spiega come il tribunale di Venezia abbia proceduto secondo una concezione neocostituzionalista del diritto, mentre poi la Corte Costituzionale abbia fatto valere una concezione giuspositivista (pp. 193-195). Ma questo ha comportato che i giudici della Corte applicando una bene precisa concezione morale realista hanno finito con il riproporre tesi sulla natura del matrimonio valide al tempo del fascismo che certo oggi sollevano "problemi giuridici e morali di non facile soluzione" (p. 195). Ancora una volta l'analisi del tutto condivisibile sembra fare emergere le difficoltà teoriche per un meta-etica normativa presenti nell'impostare una ricerca di soluzioni dei conflitti pratici al di là dello appello ad un intervento legislativo. Tale mi sembra anche l'esito del capitolo dedicato alla discussione negli Usa del Caso Furman, che ha permesso di approfondire davanti alla Suprema Corte la questione della accettabilità costituzionale della pena di morte. L'analisi dell'intreccio tra concezioni giuridiche e prospettive sulla moralità nei pareri sottoscritti dai vari giudici della Corte Suprema mostra ancora il confrontarsi di impostazioni giuspositiviste e neocostituzionaliste (pp. 225-228). Per quanto riguarda poi la decisione di maggioranza che cercava di fare emergere l'incostituzionalità della sentenza di morte nel caso Furman, Canale sottolinea che il suo esito può essere colto ricorrendo alla metafora della "eterogenesi dei fini", in quanto non ha portato all'abrogazione completa della pena di morte negli Usa. La conclusione della maggioranza della Corte Suprema ha piuttosto spinto "i legislatori nazionali semplicemente a rivedere la legislazione in materia, precisando la fattispecie di reato per le quali questa pena era prevista, adottando regole processuali più stringenti e perfezionando le tecniche di esecuzione in modo che la pena capitale non potesse essere più ritenuta da un giudice crudele e arbitraria" (p. 228). Mi sembra dunque che le limpide ricostruzioni di Canale di come sono stati affrontati realmente nelle Corti di Italia e Usa alcuni conflitti pratici molto dirompenti sull'immoralità delle norme giuridiche permettono di toccare con mano la parzialità di una prospettiva che guarda ai valori coinvolti esclusivamente nei termini di una meta-etica delle norme.

3. RICONOSCERE LA PRIORITÀ DELLA MORALE COME PROSPETTIVA SUI CONFLITTI PRATICI

Per concludere vorrei delineare alcune difficoltà nell'approccio fatto valere da Canale che vengono alla mente di chi – come chi scrive – imposta in modo diverso la elaborazione teorica sui conflitti pratici. Due sono le diversità da cui muovo: da una parte un modo di guardare alla vita etica delle persone che insiste sulle essenziali componenti soggettive e individuali in essa presente; dall'altra una articolazione delle dimensioni normative riconoscibili nella condotta – come suggeriva Uberto Scarpelli riconducibili alla moralità, al diritto e alla politica – che muove dal riconoscimento di una priorità costitutiva dei valori che sono al centro della moralità. Lascio così sullo sfondo molte delle obiezioni di natura meta-etica che possono venire dal privilegiamento di una concezione soggettivistica, anche perché non mi allontanerei molto dal richiamare alcuni dei punti che ho già sviluppato in *Prima lezione di filosofia morale* (Roma – Bari, Laterza 2010 e 2018) per difendere un sentimentalismo di marca naturalistica. Qui vorrei insistere sulla fertilità di una prospettiva che è in grado di includere nella trattazione dei conflitti pratici la considerazione sia della genealogia dei diversi piani normativi riconoscibili, sia della questione della motivazione che porta le persone a sottoscrivere un certo contenuto etico o normativo nella sua condotta effettiva. Come è evidente ho appena usato qui normativo in un senso largo che equivale a “prescrittivo” o “esplicitamente sottoscritto come soluzione”, che va tenuto distinto dal senso stretto che troviamo in Canale, come nozione classificatoria che rinvia alla concezione meta-etica che riconduce tutta l'etica alle norme. Questo senso diverso di normativo ha una lunga tradizione tra i filosofi del diritto italiani: basti pensare alle opere di Scarpelli, Letizia Gianformaggio, Patrizia Borsellino e altri. Manca nella ricostruzione normativa di Canale una ricerca su quella che può essere la genealogia dei diversi tipi di norme che egli distingue. Dunque, il conflitto pratico si presenta principalmente come un conflitto formale tra norme che sembrano tutte contemporaneamente presenti come chiaramente riconoscibili e la cui portata, forza e significato non sono in alcun modo dipendenti dal processo che le ha originate. Ovviamente la riflessione sulla validità di un qualche giudizio di valore non si può ricondurre alla ricostruzione genetica di tale giudizio, ma lasciando fuori il contesto di considerazione della genealogia delle norme di fronte alle quali ci si trova mi sembra sfuggano alcune componenti importanti. Ad esempio, mi sembra chiaro che nei tre capitoli della seconda parte del libro di Canale ci troviamo di fronte a esempi di persone che percepiscono un contrasto tra quelle che sono le loro pretese etiche e le norme che hanno una origine prevalentemente sociale. Non si tratta, dunque, di conflitti tra norme con la stessa origine per così dire principi personali che si confrontano nella stessa persona o norme sociali che giudici, corti e tribunali cercano di mettere in accordo. Piuttosto il conflitto pratico sull'immoralità del diritto sorge perché

persone rivendicano la validità dei loro principi personali che sono in contrasto con quello che le norme del diritto considerano socialmente permesso, proibito o obbligatorio. La prospettiva del soggettivista oltre a spingere a differenziare la natura delle norme in contrasto tenendo conto della loro genealogia, non perde di vista la consapevolezza che – fermo restando l'insopprimibilità di un confronto tra norme in uno spazio pubblico – un conflitto pratico del genere si risolve solo in uno spazio personale. Non saranno certo i giudici a dirci ciò che è bene o male moralmente e nessuna sentenza di un tribunale che proceda legalmente secondo la legge del nostro paese può farci accettare ingiustizie e discriminazioni. Insomma, come spiegava John Stuart Mill, laddove ovviamente non siano in gioco danni a terzi, sono solo le persone i referenti del presentarsi del conflitto e i tribunali, Parlamenti, e le istituzioni di vario genere non devono sanzionare le persone che ritengono immorali le leggi che esse emanano ma cercare di convincerle con le giustificazioni che sono in grado di fornire: ragioni che il più delle volte vanno al di là del tipo strumentale di ragionamento richiamato da Canale aprendosi piuttosto alle emozioni e ai sentimenti.

Penso possa essere anche di qualche utilità insistere più di quello che fa Canale su di una esplicita considerazione delle motivazioni dei vari impegni pratici con cui abbiamo a che fare. Dando spazio a questi aspetti della nostra condotta potremmo elaborare la congettura che il conflitto pratico tra moralità e diritto che è al centro dell'attenzione del libro di Canale non è tanto un contrasto tra norme, ma piuttosto un conflitto tra motivazioni. Pensiamo infatti a quella che può essere la motivazione che spinge spesso le persone a contestare l'ordinamento normativo rivendicando un qualche riconoscimento di legittimità per condotte non permesse o ingiustamente vietate (ma questa motivazione è in gioco anche quando ci si contrappone al riconoscimento di determinate condotte come obbligatorie). Probabilmente le persone muoveranno da una esigenza di libertà a proposito di una condotta che è priva di ricadute sulla vita altrui oppure da una partecipazione ai bisogni e interessi altrui che coinvolgono la dimensione dei diritti. Guardando alla radice motivazionale spesso i conflitti pratici si generano quando da una parte abbiamo le spinte morali a cui abbiamo accennato e dall'altra una norma ci si presenta con la forza di una sanzione pubblica. Da questa prospettiva richiamando lo stretto collegamento tra etica sentimentale ed etiche della virtù diventa pertinente la questione relativa ai limiti del nostro coraggio, della nostra prudenza e della nostra sincerità morale: questi limiti sono in gioco quando nel corso della vita ci interroghiamo sull'accettare o rifiutare una norma che è giuridicamente valida solo perché sanzionata.

La prospettiva che elaboro dunque passa attraverso un esplicito riconoscimento della priorità dei valori morali per rendere conto del funzionamento dei vari tipi di norme che guidano la condotta umana. L'attenzione alla genealogia e alla motivazione costringe a trovare uno spazio nella elaborazione teorica per questa priorità. Si tratta di una posizione ben presente nella riflessione etica italiana. Il caso già

richiamato di Scarpelli (e di coloro che ne riprendono le elaborazioni) è ancora ampiamente discusso: anche per le specifiche difficoltà che la sua meta-etica presentava non riconoscendo alcuna verità al piano delle prese di posizione morali (un esito che le odierne concezioni espressiviste non sono costrette ad abbracciare). Ma non diversamente influente è la filosofia morale di Giulio Preti che ha teorizzato con chiarezza nei suoi scritti la tesi della centralità della valutazione axiologica nella vita umana e concludeva nettamente: “una norma non può fondarsi che su un giudizio di valore. Altrimenti manca ogni motivo razionale per obbedirvi” (come ha recentemente ricordato Luca Fonnesu, *Giulio Preti e la moralità*, “Giornale Critico della Filosofia Italiana” XCVII, 2018, pp. 39-55, specialmente p. 50). La nostra analisi dei conflitti pratici su norme dovrebbe quindi incorporare un ordine lessicale tra esse dando un primato a quelle morali. Proviamo a tornare sul caso Welby muovendo da questa ottica che riconosce la priorità della motivazione morale. In questa prospettiva risulta chiaro che le esigenze fatte valere da Welby sono tuttora il centro di conflitti morali. Infatti, il suo impegno personale non era rivolto solo a cercare di ottenere una possibilità di staccare la spina e di essere aiutato a morire senza sofferenze, ma proprio ad ottenere un abbreviamento della sua vita con una qualche forma di eutanasia attiva volontaria. L'immoralità non tanto delle norme ma delle persone che alle sue richieste si opponevano stava tutta nel non comprendere questa sua esigenza e di non prendere sul serio le sue sofferenze e la volontà che ne conseguiva. Una immoralità che certo non è stata risolta dalla legge sul testamento biologico che è stata approvata dal Parlamento italiano nel dicembre del 2017. Il punto è che Welby non avanza una pretesa normativa ma avanza una esigenza morale costitutiva che dovrebbe orientare l'attività politica e giuridica, secondo la quale nessun essere umano può essere costretto a subire sofferenze non volute. Qui non troviamo solo la manifestazione di un principio o di una norma, ma una concreta manifestazione nella vita di una persona di quella forte motivazione a dare rilevanza morale a ciò di cui siamo testimoni: una sofferenza che per quanto possibile non riteniamo sia giusta e accettabile. Seguire questa ottica ci aiuta a renderci conto che i conflitti pratici che chiamano in causa moralità e immoralità della legge sono caratterizzati da una forza e pregnanza affettiva, emotiva, passionale che non sembra pienamente raccolta dalle varie concezioni normative che si muovono in un universo costituito solo da sanzioni e poteri coercitivi.